

**STATUTO DELLA
AUTORITA' DI AMBITO N° 1 - TOSCANA NORD**

ASSEMBLEA DEL 30.06.2003 - PROSPETTO DI CUI ALL'ART.5 DELLO STATUTO, RELATIVO ALLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI DELL'A.T.O. N°1 TOSCANA NORD (CENSIMENTO 2001)

N° Prog.	Cod. ISTAT	COMUNE	Pres.	Ass.	N° Abitanti	Quota Perc.le
1	4501	AULLA			10.178	1,98
2	4502	BAGNONE			2.022	0,39
3	4503	CARRARA			65.034	12,64
4	4504	CASOLA IN LUNIGIANA			1.231	0,24
5	4505	COMANO			799	0,16
6	4506	FILATTIERA			2.474	0,48
7	4507	FIVIZZANO			9.174	1,78
8	4508	FOSDINOVO			4.379	0,85
9	4509	LICCIANA NARDI			4.887	0,95
10	4510	MASSA			66.769	12,98
11	4511	MONTIGNOSO			10.023	1,95
12	4512	MULAZZO			2.565	0,50
13	4513	PODENZANA			1.819	0,35
14	4514	PONTREMOLI			8.252	1,60
15	4515	TRESANA			2.055	0,40
16	4516	VILLAFRANCA IN L.			4.609	0,90
17	4517	ZERI			1.382	0,27
18	4602	BAGNI DI LUCCA			6.550	1,27
19	4603	BARGA			10.018	1,95
20	4604	BORGO A MOZZANO			7.358	1,43
21	4605	CAMAIORE			30.206	5,87
22	4606	CAMPORGIANO			2.394	0,47
23	4608	CAREGGINE			642	0,12
24	4609	CASTELNUOVO DI GARF.			6.073	1,18
25	4610	CASTIGLIONE DI GARF.			1.890	0,37
26	4611	COREGLIA ANTELLI			4.813	0,94
27	4612	FABBRICHE DI VALLICO			526	0,10
28	4613	FORTE DEI MARMI			8.444	1,64
29	4614	FOSCIANDORA			670	0,13
30	4615	GALLICANO			3.795	0,74
31	4616	GIUNCUGNANO			538	0,10
32	4617	LUCCA			81.862	15,91
33	4618	MASSAROSA			20.548	3,99
34	4619	MINUCCIANO			2.521	0,49
35	4620	MOLAZZANA			1.188	0,23
36	4622	PESCAGLIA			3.718	0,72
37	4623	PIAZZA AL SERCHIO			2.556	0,50
38	4624	PIETRASANTA			24.409	4,74
39	4625	PIEVE FOSCIANA			2.367	0,46
40	4627	SAN ROMANO IN GARF.			1.432	0,28
41	4628	SERAVEZZA			12.706	2,47
42	4629	SILLANO			784	0,15
43	4630	STAZZEMA			3.367	0,65
44	4631	VAGLI SOTTO			1.123	0,22
45	4632	VERGEMOLI			391	0,08
46	4633	VIAREGGIO			61.103	11,88
47	4635	VILLA COLLEMANDINA			1.400	0,27
48	4701	ABETONE			705	0,14
49	4704	CUTIGLIANO			1.699	0,33
50	4715	PITEGLIO			1.877	0,36
51	4719	SAN MARCELLO PIST.SE			7.142	1,39
		TOTALE			514.467	100

Art. 1
Costituzione e denominazione

1. In applicazione dell'art.9, comma 3 della legge 5 gennaio 1994 n. 36 e dell'art.4 della legge regionale n. 81 del 21.07.1995, tra i Comuni di:

AULLA
BAGNONE
CARRARA
CASOLA IN LUNIGIANA
COMANO
FILATTIERA
FIVIZZANO
FOSDINOVO
LICCIANA NARDI
MASSA
MONTIGNOSO
MULAZZO
PODENZANA
PONTREMOLI
TRESANA
VILLAFRANCA IN LUNIGIANA
ZERI
BAGNI DI LUCCA
BARGA
BORGO A MOZZANO
CAMAIORE
CAMPORGIANO
CAREGGINE
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
CASTIGLIONE DI GARFAGNANA
COREGLIA ANTELMINELLI
FABBRICHE DI VALLICO
FORTE DEI MARMI
FOSCIANDORA
GALLICANO
GIUNCUGNANO
LUCCA
MASSAROSA
MINUCCIANO
MOLAZZANA
PESCAGLIA
PIAZZA AL SERCHIO
PIETRASANTA
PIEVE FOSCIANA
SAN ROMANO IN GARFAGNANA
SERAVEZZA
SILLANO
STAZZEMA

VAGLI SOTTO
VERGEMOLI
VIAREGGIO
VILLA COLLEMANDINA
ABETONE
CUTIGLIANO
PITEGLIO
SAN MARCELLO PISTOIESE

è costituito un consorzio ai sensi dell'art.25 della legge 8 giugno 1990 n. 142, denominato "Autorità di Ambito n° 1 - Toscana Nord".

Art. 2 Durata e sede

1. Il consorzio è costituito a tempo indeterminato e cessa per l'esaurimento del fine.
2. L'Autorità di Ambito n° 1 - Toscana Nord ha sede nel comune di Lucca.

Art. 3 Finalità

1. Il consorzio ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale n° 1 - Toscana Nord, quale risulta delimitato dall'allegato a) della L.R. n. 81 del 21.07.1995 e di provvedere alla programmazione ed al controllo della gestione di detto servizio.

Art. 4 Funzioni

1. L'Autorità di Ambito n° 1 - Toscana Nord svolge le funzioni di cui all'art.7 della L.R. n. 81 del 21.07.1995.
2. In particolare spetta all'Autorità di Ambito:
 - a) scegliere la forma di gestione del servizio;
 - b) definire le procedure da seguire per l'assegnazione della gestione del servizio;
 - c) deliberare l'affidamento del servizio idrico integrato;
 - d) organizzare i dati forniti dagli enti consorziati, raccolti in sede di ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti.
3. Le funzioni di programmazione del servizio idrico integrato consistono principalmente:
 - a) nella predisposizione del programma di interventi e del piano finanziario per la gestione integrata del servizio che indicherà le risorse disponibili, quelle da reperire ed, eventualmente, la forma di utilizzazione per usi particolari (impianti di innevamento artificiale alimentati da acquedotto ecc.) nonché i proventi da tariffa;
 - b) nell'aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano finanziario di cui al precedente punto a).
4. Le funzioni di controllo del servizio idrico integrato hanno lo scopo di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi idrici di acquedotto, fognatura e depurazione, nei confronti del soggetto gestore che opera in regime di monopolio.
5. L'esercizio delle attività di controllo di cui al comma 4, ha per oggetto la verifica dell'adempimento agli obblighi contenuti nella convenzione di gestione con particolare

riferimento al raggiungimento degli standard dei servizi, alla economicità degli stessi, alla puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal piano tecnico-finanziario ed all'applicazione delle relative tariffe.

Art. 5

Quote di partecipazione

1. Le quote di partecipazione all'Autorità di Ambito n.1 - Toscana Nord, determinate in rapporto all'entità della popolazione residente nel territorio di ciascun comune, sono stabilite come risulta dal prospetto allegato al presente statuto sotto la lettera "A".
2. L'assemblea determinerà successivamente l'entità del fondo di dotazione e valuterà gli eventuali conferimenti in natura di cui all'art. 21.

Art. 6

Trasmissione atti fondamentali dell'Autorità di ambito agli enti consorziati

1. Il presidente dell'Autorità di ambito provvede a trasmettere agli enti consorziati entro quindici giorni dalla loro adozione gli atti fondamentali deliberati dall'Assemblea. Tale trasmissione non ha finalità di controllo, ma di informazione sull'attività dell'Autorità di ambito.

Art. 7

Forma di consultazione

1. Gli organi dell'Autorità di ambito promuovono ogni possibile forma di consultazione e partecipazione degli enti consorziati in merito agli aspetti fondamentali dell'attività dell'Autorità di ambito.
2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente gli organi dell'Autorità di ambito, in particolare:
 - a) attuano incontri con gli enti locali consorziati partecipando anche a richiesta o su propria iniziativa a sedute dei relativi organi (Consigli e Giunte);
 - b) divulgano ed illustrano la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere agli enti consorziati.

Art. 8

Tutela dei diritti degli utenti

1. Gli organi dell'Autorità di ambito n. 1 - Toscana Nord assicurano che i soggetti gestori del servizio idrico integrato attuino, nei rapporti con gli utenti, anche riuniti in forma associata, tutti i principi sull'erogazione dei servizi pubblici contenuti nella direttiva Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 1994, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 43 del 22 febbraio 1994.
2. La convenzione che disciplina la concessione del servizio idrico integrato al soggetto gestore conterrà specifiche obbligazioni che garantiscono il rispetto di quanto sancito al comma 1.
3. La convenzione di cui al comma 2 disciplina inoltre l'obbligo del gestore di fornire ai sindaci dei comuni dell'ambito tutte le informazioni da essi richieste in ordine al servizio prestato agli utenti dei propri comuni ed al riconoscimento dei loro diritti.

Art. 9
Organi

1. Sono organi dell'Autorità di ambito n. 1 - Toscana Nord:
 - a) l'Assemblea dei rappresentanti;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei revisori.

Art. 10
Composizione e durata dell'assemblea

1. L'assemblea è composta dai rappresentanti degli enti consorziati nella persona del Sindaco o di un suo delegato ed è pertanto permanente.
2. A ciascun comune è riconosciuta rappresentatività assembleare pari alla quota di partecipazione al consorzio.
3. Il mandato di rappresentanza sarà, di diritto, dichiarato estinto dall'assemblea dell'Autorità di ambito qualora il Sindaco risulti sostituito nella carica comunale.
4. Ugualmente si provvederà nei riguardi del delegato permanente qualora alcuno dei delegati venga sostituito nella rispettiva carica.

Art. 11
Attribuzioni dell'assemblea

1. L'assemblea è titolare della funzione d'indirizzo generale dell'attività dell'Autorità di ambito e ad essa spetta pertanto deliberare i seguenti atti fondamentali:
 - a) elezione del presidente;
 - b) elezione dei membri del consiglio di amministrazione;
 - c) elezione del collegio dei Revisori dei conti;
 - d) approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
 - e) determinazione dell'entità del fondo di dotazione consortile;
 - f) approvazione del programma d'interventi e del piano finanziario per la gestione integrata del servizio con l'indicazione delle risorse disponibili, di quelle da reperire, della forma di utilizzazione per usi particolari (impianti di innevamento artificiale alimentati da acquedotto, ecc.), nonché i proventi da tariffa;
 - g) scelta della forma di gestione del servizio e delle procedure da seguire per l'affidamento dello stesso;
 - h) affidamento del servizio idrico integrato al soggetto individuato con le procedure di cui alla lettera g);
 - i) aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano finanziario di cui al punto f);
 - j) determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, tenuto conto di quanto stabilito dagli artt. 13 e seguenti della legge n°36/1994; l'assemblea potrà tenere conto, nei limiti consentiti dalla legge, nella determinazione della tariffa, di motivazioni di ordine sociale, economico, ambientale, per far fronte alle diverse necessità delle popolazioni residenti in comuni montani e disagiati;
 - k) approvazione dei regolamenti interni;
 - l) determinazione delle indennità e del rimborso spese ai componenti dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori;

- m) approvazione del rapporto annuale redatto dai propri uffici sull'attività di controllo e vigilanza sulla gestione dei servizi idrici;
- n) presa d'atto delle concessioni a terzi esistenti nell'ambito territoriale al momento dell'entrata in vigore della legge n° 36/1994 e mantenute in essere ai sensi dell'art. 10 comma 3 della legge stessa;
- o) riconoscimento delle forme e capacità gestionali degli organismi esistenti da salvaguardare ai sensi dell'art. 9 comma 4 della legge n° 36/1994, qualora rispondenti ai criteri di efficienza, efficacia, ed economicità stabiliti nella convenzione tipo;
- p) ogni altro provvedimento discendente da leggi o regolamenti o demandato al suo voto dal consiglio di amministrazione.

Art. 12

Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
2. L'assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il presidente dell'Autorità di ambito lo ritenga necessario per trattare argomenti di competenza assembleare.
3. La convocazione è disposta dal presidente anche quando lo richieda almeno un terzo degli enti consorziati.
4. L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
5. L'avviso deve pervenire agli interessati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.
6. Nei casi d'urgenza l'assemblea può essere convocata ventiquattro ore prima dell'adunanza mediante telegramma recante in sintesi gli argomenti da trattare.
7. Almeno ventiquattro ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati nella segreteria del consorzio a disposizione dei rappresentanti. La presente disposizione non si applica ai casi d'urgenza di cui al comma 6.

Art. 13

Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Autorità di ambito.
2. L'assemblea è valida in prima convocazione con la presenza dei comuni che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione.
3. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia la quota di partecipazione al consorzio rappresentata dagli intervenuti, purché non inferiore ad un terzo del totale.
4. Le votazioni avvengono per appello nominale e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole dei comuni presenti in assemblea che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione al consorzio (un terzo se in seconda convocazione) e la maggioranza numerica dei comuni consorziati (un terzo se in seconda convocazione).
5. Per l'adozione delle deliberazioni di cui alle lettere f), g), i), j), k), l) dell'art. 11 è richiesto il voto favorevole dei comuni presenti all'assemblea che rappresentino i due terzi delle quote di partecipazione all'Autorità di ambito e la maggioranza numerica dei comuni consorziati.

Art. 14
Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente dell'Autorità di ambito e da dieci consiglieri eletti dall'assemblea nel proprio seno.
2. Almeno uno dei consiglieri verrà eletto dall'assemblea tra i delegati dei comuni montani.
3. Uno dei dieci consiglieri è designato dal presidente a svolgere le funzioni di vice presidente.
4. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni decorrenti dal suo valido insediamento.
5. Qualora per qualsiasi causa venga a mancare uno dei componenti il consiglio di amministrazione, l'assemblea provvede alla sostituzione nella sua prima seduta che è convocata entro sessanta giorni dalla sua vacanza.
6. Il subentrante rimane in carica solo quanto sarebbe durato il suo predecessore.

Art. 15
Attribuzioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio provvede all'ordinaria amministrazione dell'Autorità di ambito.
2. In particolare esso:
 - a) propone all'assemblea gli atti di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), j), k), m) dell'art. 11;
 - b) dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea;
 - c) promuove presso le autorità competenti i provvedimenti che si rendano necessari per il perseguimento dei fini del consorzio;
 - d) assume il personale e delibera il conferimento di incarichi professionali di consulenza ed assistenza che si rendano necessari;
 - e) delibera sulle azioni da promuovere e sostenere in giudizio;
 - f) provvede alle spese ed agli acquisti necessari all'ordinario funzionamento dell'Autorità di ambito.

Art. 16
Adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal presidente dell'Autorità di ambito o, in sua assenza, dal vice presidente, con le stesse modalità per la convocazione dell'assemblea.
2. Può essere convocato su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri ed in tal caso la riunione deve avere luogo entro cinque giorni.
3. Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 17
Presidente

1. Il presidente dura in carica cinque anni decorrenti dal suo valido insediamento. Egli:
 - a) convoca e presiede l'assemblea dei rappresentanti ed il consiglio di amministrazione e ne firma i rispettivi processi verbali;
 - b) vigila sulla regolare e puntuale esecuzione dei provvedimenti presi dall'assemblea e dal consiglio di amministrazione;

- c) ha la legale rappresentanza del consorzio di fronte a terzi e dinanzi alle autorità giudiziaria e amministrative;
 - d) cura le relazioni esterne e controlla che le relazioni del soggetto gestore del servizio idrico integrato con l'utenza si svolgano nel rispetto dei principi della direttiva di cui all'art. 8 comma 1 del presente statuto;
 - e) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, sottoponendoli al consiglio di amministrazione per la ratifica;
 - f) firma i documenti contabili e la corrispondenza avocata alla sua competenza;
 - g) sovrintende agli uffici e servizi consortili e vigila sul loro ordinato svolgimento;
 - h) stipula i contratti e le convenzioni di pertinenza consorziale;
 - i) esercita quelle altre funzioni che gli siano demandate dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dell'assemblea dei rappresentanti e del consiglio di amministrazione ovvero gli siano attribuite per legge.
2. In caso di assenza o impedimento del presidente, ne esercita le funzioni in via vicaria il membro del consiglio di amministrazione designato dal presidente stesso alla carica di vice presidente.

Art. 18 Commissioni consultive

1. Per lo studio di determinate materie e di iniziative afferenti le attività di istituto dell'Autorità di ambito, l'assemblea dei rappresentanti ed il consiglio di amministrazione possono costituire commissioni consultive inserendovi, se opportuno, anche esperti esterni.
2. Nei provvedimenti di nomina sono specificati gli obiettivi delle commissioni e le condizioni regolanti la loro opera.

Art. 19 Collegio dei revisori

1. Il controllo sulla gestione economico finanziaria dell'Autorità di ambito è esercitato dal collegio dei revisori, composto da tre esperti nominati dall'assemblea dei rappresentanti secondo i criteri fissati dall'art. 57 comma 2 della legge 8 giugno 1990 n° 142.
2. I revisori durano in carica tre anni decorrenti dalla deliberazione di nomina, non sono revocabili salvo per inadempienza e sono rieleggibili una sola volta.
3. I revisori hanno la responsabilità di esercitare le funzioni previste dalla legge sopra citata e dal regolamento di contabilità.
4. Possono assistere alle sedute dell'assemblea dei rappresentanti e, su invito del presidente dell'Autorità di ambito, anche alle adunanze del consiglio di amministrazione nelle quali si tratti di bilancio, di conto consuntivo oppure di materie economico-finanziarie di rilevante interesse per l'Autorità di ambito.

Art. 20 Uffici e personale

1. L'Autorità di ambito è dotata di un ufficio di direzione costituito da un direttore e da un dirigente per la pianificazione ed il controllo.
2. La copertura dei posti del predetto ufficio avviene mediante contratti di diritto privato a tempo determinato ai sensi dell'art. 51 comma 5 della legge 8 giugno 1990 n° 142.

Art. 21
Patrimonio

1. L'Autorità di ambito è dotata di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione, sottoscritto da ciascun comune proporzionalmente alla propria quota di partecipazione di cui all'art. 5 del presente statuto, degli eventuali conferimenti in natura nonché dalle acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri.
2. Eventuali conferimenti in natura sono imputati alla quota di partecipazione e la loro valutazione è effettuata in base al valore attuale con le modalità previste dall'art. 2343 codice civile.
3. All'Autorità di ambito possono inoltre essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito.
4. Tutti i beni conferiti in dotazione – come i beni direttamente acquisiti dall'Autorità di ambito – sono iscritti nel libro dei cespiti del consorzio e, a suo nome, presso i registri mobiliari e immobiliari.

Art. 22
Contabilità e finanza

1. Per la finanza e contabilità dell'Autorità di ambito si applicano le norme vigenti per gli enti locali territoriali.
2. Il fabbisogno finanziario è indicato nel bilancio di previsione da approvarsi dall'assemblea dei rappresentanti entro il 31 ottobre di ogni anno.

Art. 23
Disposizione finanziaria transitoria

1. In attesa della organizzazione del servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge 5 gennaio 1994 n° 36, nonché della disciplina di cui all'art. 13 comma 3 della stessa legge in materia di tariffa del servizio idrico, le spese di funzionamento dell'Autorità di ambito gravano sui comuni consorziati in proporzione all'entità della popolazione residente.

Art. 24
Norma finale di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente statuto si osservano le norme previste dalla vigente legislazione per i comuni e le province, in quanto applicabili.